

Sentenza	n°	/2026
R.G.	n°	5829/2025
Cronologico	n°	_____
Repertorio	n°	_____



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONZA

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace di Monza, in persona della dott.ssa Cristina Colombi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. R.G. 5829/2025 promossa con ricorso depositato l'11.7.2025 da:

-Antonio Urru, C.F.: RRUNTN80B26B157K, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Urru
- ricorrente

contro

-Comune di Sesto San Giovanni, rappresentato dal Responsabile del contenzioso Vice Commissario Dott.ssa Selvaggia Ferraro - resistente

Oggetto: opposizione ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 contro il verbale n. 360052/2025 - Prot. 10600/2025 della Polizia Locale di Sesto San Giovanni

Conclusioni per Antonio Urru: *“nel merito ed in via principale: - Dichiarare la nullità ed invalidità del provvedimento di accertamento n. V/ 360052/2025, elevato dalla Polizia Locale del Comune di Sesto San Giovanni in data 14.05.2025 e notificato mezzo PEC in data 17.06.2025;- - Condannare il Comune di Sesto San Giovanni alla rifusione delle spese del presente giudizio”.*

Conclusioni per il Comune di Sesto San Giovanni: *“– dichiarare la cessazione della materia del contendere; – sulle spese di giudizio: disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della natura formale delle criticità rilevate e della condotta collaborativa dell'Amministrazione”.*

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N.0052038/2026 del 10/05/2026
 Firmatario: CRISTINA COLOMBI
 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

La Polizia Locale di Sesto San Giovanni ha emesso a carico di Antonio Urru il verbale n° V/360052/2025 (Prot. 10600/2025) del 14/05/2025 indicando: *“il giorno 14/05/2025 alle ore 16:09 in VIA DI VITTORIO - VIA MOLINO TUONO il conducente del veicolo Autovettura fiat panda targa EM645ZD ha violato l'art. 173/2 del C.d.S. poichè: Quale conducente di veicolo faceva uso durante la marcia di apparecchio radiotelefonico (comma 2-3bis). Nella circostanza il giorno 14/05/2025 alle ore 15:40 nelle vie in intestazione, una donna mora fra i 25 e i 35 anni faceva uso di telefono. Non è stato possibile contestare immediatamente la violazione causa: Assenza del trasgressore e/o dell'obbligato in solido”*.

Antonio Urru ha proposto opposizione eccependo tra l'altro: *“la lettura del verbale desta perplessità circa la precisa identificazione del luogo (ed orario) in cui la violazione contestata sarebbe avvenuta, nonché sulla effettiva impossibilità per gli accertatori di elevarla immediatamente al trasgressore”*.

In data 15 gennaio 2026 il Comune di Sesto San Giovanni si è costituito con comparsa nella quale è tra l'altro scritto: *“l'Amministrazione resistente si costituisce nel presente giudizio in un'ottica di leale collaborazione processuale, al fine di rappresentare elementi utili alla definizione della controversia, nel rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa. Con il verbale indicato in epigrafe veniva contestata la violazione dell'art. 173 del Codice della Strada per uso di apparecchio radiotelefonico durante la guida. Dal contenuto dell'atto emerge la descrizione di una condotta riferita a veicolo in circolazione e a conducente presente alla guida del mezzo. Nel verbale, tuttavia, risulta indicata, quale motivazione della mancata contestazione immediata, la dicitura “assenza del trasgressore/obbligato in solido”. L'Amministrazione resistente rileva che la suddetta forma risulta non pienamente coerente con la tipologia della violazione contestata, trattandosi di formula usualmente riferita a fattispecie relative a veicoli in sosta. Tale incongruenza ha comportato una non puntuale esplicitazione delle ragioni che avrebbero reso impossibile la contestazione immediata, come previsto dagli artt. 200 e 201 del Codice della Strada. Alla luce di ciò, il verbale presenta un profilo di criticità di natura formale, idoneo a incidere sulla completezza e chiarezza della motivazione dell'atto. In considerazione delle criticità sopra evidenziate, l'Amministrazione resistente, pur senza entrare nel merito della condotta contestata, ha ritenuto opportuno procedere a una rivalutazione dell'atto in sede di autotutela, manifestando la volontà di non dare ulteriore corso alla pretesa sanzionatoria oggetto del presente giudizio”*.

La causa è stata decisa all'udienza del 2 marzo 2026 con lettura del dispositivo di sentenza in presenza del Funzionario Responsabile per il Comune di Sesto San Giovanni.

Considerato il comportamento processuale corretto del Comune di Sesto San Giovanni ma anche il

principio della soccombenza virtuale, sono liquidate le spese di lite come da domanda del ricorrente contenuta nel ricorso.

P.Q.M.

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011 così provvede: dato atto dell'avvenuto annullamento del verbale n. 360052/2025 - Prot. 10600/2025 della Polizia Locale di Sesto San Giovanni, ai sensi dell'art. 91 cpc condanna il Comune di Sesto San Giovanni in persona del Sindaco protempore a pagare al la ricorrente le spese di lite liquidate in € 43,00 per spese esenti, e € 115,00 per compensi e spese generali 15%, oltre Cpa 4% e se dovuta Iva 22%.

Monza, 2 marzo 2026

Il giudice di pace dott.ssa Cristina Colombi